

SENT. 17714/13  
CROU. 8660/13

REP. 16325/13



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

- Sez. XIII Civile -

in persona del giudice unico, dott. ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 31273/10 del R.G.A.C.,  
trattenuta in decisione all'udienza del 22.1.2013, vertente

tra

-) RENDA CARLA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie,  
34, presso lo studio dell'avv. Angelo Staniscia, rappresentata e difesa  
dall'avv. Enrico Cascianelli, unitamente all'avv. Silvia Tarè, in virtù di delega  
a margine dell'atto di citazione; - attrice -;

e

-) INA ASSITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.n.te p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca D'Orsi, presso il cui studio in  
Roma, via C. Fracassini 4 è elettivamente domiciliata, giusta delega in calce  
all'atto di citazione notificato; - convenuta -;

**OGGETTO:** polizza furto;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza del 22.1.2013 le parti  
concludevano come da verbale in pari data;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, Renda Carla conveniva in  
giudizio innanzi all'intestato tribunale l'Ina Assitalia s.p.a..

Esponeva l'attrice :

- di aver stipulato in data 30.4.2009 contratto di assicurazione con l'Ina Assitalia s.p.a. (polizza n. 273/01259648) per la RCA sull'imbarcazione Boston Whaler 19 matr. USBWCE1927L708 con annesso motore fuoribordo Mercuri F115 n. matr. 18523003 acquistata il 12.2.2009 e messa in acqua con conseguente collaudo ad aprile 2009;
- il contratto assicurativo veniva integrato con polizza furto n. 273/85/1261245 ed estesa, la garanzia di copertura del premio assicurato, anche all'attività idrosciatoria;
- il 2.10.2009 Stefano Cenci, figlio dell'attrice ed utilizzatore, in quel periodo, del natante, sporgeva denuncia a carico di ignoti per il furto dell'imbarcazione assicurata;
- gli autori del furto, perpetrato mediante effrazione dei lucchetti dei cancelli di protezione dell'area interna del parcheggio dello stabilimento balneare gestito dal Cenci, che custodiva l'imbarcazione dopo la rimessa a secco, non venivano individuati e il 26.11.2009 veniva emesso decreto di archiviazione;
- la compagnia non provvedeva al pagamento dell'indennizzo, adducendo argomentazioni pretestuose.

Concludeva pertanto l'attore chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennizzo dovuto, da riconoscersi nella misura di euro 40.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.

Si costituiva l'Ina Assitalia s.p.a., contestando la domanda attorea sia in punto di anche di quantum debeatur, eccependo la nullità del contratto di assicurazione ex art. 1904 c.c., l'assoluta carenza di prova del verificarsi del fatto secondo le modalità indicate da parte attrice, concludendo per la dichiarazione di nullità del contratto, per il rigetto della domanda ai sensi dell'art. 11 lett. C) delle C.d.A. o ancora ai sensi del medesimo articolo, lett. B), in subordine per l'accertamento dell'effettivo valore commerciale del

bene e per la condanna al pagamento di quanto effettivamente dovuto, tenuto conto della franchigia e dello scoperto di cui in polizza.

La causa, ammessa ed espletata la prova per testi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.1.2013 ed in detta udienza trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In atti del fascicolo attoreo è prodotta la denuncia di furto della barca Boston Whaler 19 matr. USBWCE1927L708 con annesso motore fuoribordo Mercuri F115 n. matr. 18523003, presentata da Stefano Cenci presso la Regione Carabinieri Lazio, staz. CC. Roma-Torrino Nord in data 2.10.2009, ove l'attore dichiara, sotto la propria responsabilità (art. 367 c.p.), che presumibilmente dall'1.10.2009 al 2.10.2009, fra le 20,00 e le 8,30 il natante di sua proprietà, posizionato su un carrello (non asportato dai ladri) posto sotto la tettoia del parcheggio dello stabilimento balneare "Jumbo Village" di cui era il titolare, sito in Roma, loc. Castel Porziano via Litoranea Km. 7.400, veniva asportato da ignoti; l'attrice ha altresì depositato copia della polizza assicurativa, da lei stipulata quale contraente ed assicurato, certificato di assicurazione, certificato di archiviazione, dichiarazione di conformità dell'imbarcazione e di potenza del motore, l'ordine di acquisto e la registrazione di garanzia. Solleva la compagnia convenuta eccezione di nullità del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1904 c.c., essendo proprietario del bene sottratto non già l'attrice ma il di lei figlio Stefano Cenci, come risultante da documentazione in atti.

L'interesse, sia a contrarre sia a ottenere l'indennità, è un elemento essenziale del contratto di assicurazione contro i danni, come previsto dal citato art. 1904 cod. civ..

La Suprema Corte ha chiarito che l'interesse dell'assicurato costituisce un elemento della causa del contratto d'assicurazione, vale a dire della funzione economica tutelata dal legislatore attraverso quel determinato schema negoziale, precisando che, perché sussista l'interesse dell'assicurato è necessario che l'eventuale danno incida sul suo patrimonio, e non su quello di altra persona, giacché in questo secondo caso l'assicurazione si trasformerebbe in una scommessa. La relazione tra la persona e l'evento dannoso deriva a sua volta dalla relazione con la cosa, che può essere distrutta o danneggiata.

Detta relazione non deve essere di mero fatto, bensì giuridica, ossia per lo più, ma non sempre, sostanzialmente nella proprietà o altro diritto reale. //

L'interesse è, perciò, l'elemento che dà legittimazione al contratto e al conseguente rapporto assicurativo, vale a dire a quella posizione soggettiva non derivante dall'investitura di un certo diritto o potere, bensì dal concreto e variabile disporsi del rapporto tra un soggetto ed un bene.

Nel caso di specie ritiene il giudice che, sebbene siano stati acquisiti agli atti elementi tali da far fondatamente ritenere che la proprietà del bene sottratto appartenesse al figlio dell'attrice, Stefano Cenci, deve rilevarsi come il rapporto di parentela fra quest'ultima e la contraente/assicurata Carla Renda (figlio e madre) sia sufficiente a far ritenere legittima la stipula del contratto da parte dell'odierna attrice.

L'istruttoria svolta ha inoltre consentito di far ritenere adeguatamente provato il furto del natante secondo le modalità descritte nella denuncia di sinistro, mentre non sono stati forniti elementi precisi, univoci e concordanti, tali da lasciar presumere ex art. 2729 c.c. che il mezzo fosse stato effettivamente lasciato privo di protezione alla mercè dei ladri, in violazione dell'art. 11 lett. C delle C.G.A.

Ne consegue che parte attrice ha diritto a vedersi corrispondere, dalla compagnia convenuta, l'indennizzo per il furto del natante.

Per ciò che concerne il quantum debeatur, va riconosciuta all'attrice, tenuto conto dei termini di polizza, che prevedono una franchigia pari allo 0,75% e uno scoperto del 15% (cfr. art. 19 C.G.A., che precisa che lo scoperto del 15% va applicato prima di dedurre la franchigia), la somma, a titolo di indennizzo, pari ad euro 33.700,00.

Su tale importo decorrono altresì interessi legali dal 25.1.2010 (data della prima missiva di messa in mora di parte attrice allegata agli atti di causa) sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore degli avv.ti Enrico Cascianelli e Silvia Tarè, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- ) condanna l'Ina Assitalia s.p.a. al pagamento, in favore di Renda Carla, della somma di euro 33.700,00 oltre interessi come in motivazione;
- ) condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 per spese ed euro 1.500,00 per onorari, oltre iva e c.p.a., con distrazione in favore degli avv.ti Enrico Cascianelli e Silvia Tarè, che hanno dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Così deciso in Roma il 20 luglio 2013

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rosa Traversa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 20/7/2013



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rosa Traversa

Il Giudice  
*[Handwritten signature]*

Nel settore del diritto della navigazione e dei trasporti si rilevano spesso sentenze vistosamente lontane dalla normativa applicabile, il cui esito – pur ispirato da intenti di giustizia sostanziale – lascia il sospetto (spesso più che fondato) che gli estensori siano molto poco familiari con le norme che avrebbero dovuto applicare.

Non è questo certamente il caso della sentenza in esame, il cui giudice – pur dimostrando precisa conoscenza delle norme applicabili – privilegia esplicitamente esigenze di giustizia sostanziale alla rigida applicazione della norma.

La questione verteva sulla nullità del contratto di assicurazione per carenza di interesse. Questione di importanza primaria, assolutamente chiara dal punto di vista teorico: l'interesse dell'assicurato – identificato dal fatto che il rischio coperto incida sul suo patrimonio - è elemento della causa del contratto di assicurazione, sicché, mancando esso, il contratto è nullo. A fronte di tale precisa norma, cristallizzata nell'art. 1904 c.c. e necessaria a distinguere l'assicurazione dalla scommessa, sta la difficoltà dell'ordinamento di approntare norme che rendano poi sicura – sia nei rapporti fra privati, sia davanti al giudice – gli elementi sulla cui base tale norma dovrebbe applicarsi. ✓

Così, nel giudizio in esame da un lato abbiamo quindi un'assicurazione che, dopo aver incassato premi assicurativi a copertura del rischio di furto di un natante, solo al momento di versare l'indennizzo scopre ed eccepisce che detto natante non sarebbe stato di proprietà dell'assicurato.

Dall'altro, abbiamo la titolarità del natante lasciata – perlomeno nel corso del giudizio – ad elementi tanto vaghi da non consentire al giudice una decisa affermazione su di essa, ma semplicemente che “sono stati acquisiti agli atti elementi tali da far fondatamente ritenere” che la proprietà del natante appartenga non alla persona che lo ha assicurato, ma a suo figlio.

A questo punto il giudice deve scegliere se rendere una sentenza seguendo il puro diritto (*summum jus, summa iniuria*), oppure rendere giustizia all'attore, condannando l'assicuratore al pagamento dell'indennizzo. Sceglie la seconda via, ma non senza evidenziare con precisione *ratio* e funzionamento della norma che, con il suo *dictum*, si appresta a disattendere.

Pur dando atto del fatto che la relazione fra persona assicurata e cosa coperta da assicurazione “non deve essere di mero fatto, bensì giuridica”, finisce poi con il ritenere sufficiente alla validità del rapporto assicurativo il rapporto di parentela esistente fra assicurata e proprietario del natante.

E' abbastanza evidente che un rapporto di parentela fra persone è diverso da un rapporto giuridico fra una persona ed una cosa; ma proprio la stridente contraddizione fra le due affermazioni, che nella sentenza sono l'una di seguito all'altra, evidenzia la difficoltà del giudice di rendere giustizia in un sistema normativo incompleto. Infatti, nonostante l'art. 29 della costituzione riconosca “i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, il sistema consente in teoria ad un assicuratore di incassare premi versati dalla madre per tutelare un bene che, seppur intestato al figlio, è per la sua rilevanza parte del patrimonio *lato sensu* familiare, ed eccepisce poi la nullità del contratto per carenza di interesse, senza neppure prevedere per l'assicuratore che formuli tale eccezione l'onere di dimostrare di aver verificato, al momento della stipula, la titolarità del bene assicurato.

obliquo